

Decreto ministeriale 5 settembre 1989, n.339

Regolamento concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e dei diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste

(in GU n.237 del 10 ottobre 1989)

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze:

Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n.69¹, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n.153, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti;

Visto in particolare l'art.3, comma 2, del medesimo decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, che ha disposto che, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, vengano definite le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste in esecuzione dei principi stabiliti dall'allegato VIII al trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947;

Viste le disposizioni contenute nell'allegato VIII al trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n.1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n.3054, nonché nei decreti n.29 in data 19 gennaio 1955² e n.53 in data 21 dicembre 1959³ del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n.82⁴, e successive modifiche, riguardante la revisione delle tasse e dei diritti marittimi;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47⁵, convertito nella legge 16 aprile 1974, n.117, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Vista la legge 1° dicembre 1981, n.692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.546⁶, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito, nonché di adeguamento nella misura dei canoni demaniali;

Vista la legge 9 luglio 1967, n.589⁷, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Vista la legge 14 agosto 1971, n.822⁸, concernente la disciplina delle provvidenze a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Considerata la necessità, in relazione ai principi del sopramenzionato allegato VIII al trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, di eliminare, nel porto franco di Trieste, la discriminazione attualmente esistente per l'applicazione della tassa di ancoraggio alle navi estere non equiparate in virtù della legge 9 febbraio 1963, n.82, nonché della tassa erariale e tassa portuale a seguito dell'accordo stipulato con l'Austria in data 4 ottobre 1985, ratificato con legge 6 marzo 1987, n.110⁹;

Visto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n.5203998 del 28 luglio 1989;

Emana il seguente regolamento:

Art.1 Ambito di applicazione

1. Nell'ambito della circoscrizione del porto di Trieste, come definita dall'art.2 della legge 9 luglio 1967, n.589, le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente alle attività svolte ed alle operazioni compiute nel porto franco, formato dall'insieme dei comprensori dei punti franchi istituiti o che saranno istituiti secondo norme di legge.
2. Si applicano nel porto franco, per quanto non disposto dal presente regolamento, le disposizioni della legge 9 febbraio 1963, n.82, e degli articoli da 6 a 10 della legge 4 agosto 1971, n.822.

Art.2 Tasse e diritti sostitutivi applicabili nel porto franco

1. Sono applicate nel porto franco, secondo le disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento, le seguenti tasse e relativi diritti sostitutivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge:

¹ DL 13 marzo 1988, n.69 "Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti" conv. in legge 13 maggio 1988, n.153.

² Decreto Commissariale del 19 gennaio 1955, n.29 "Il Porto Franco di Trieste".

³ Decreto Commissariale 23 dicembre 1959, n.53 "Istituzione di un Punto Franco nel comprensorio del Porto Industriale di Trieste".

⁴ Legge 9 febbraio 1963, n.82 "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi".

⁵ DL 28 febbraio 1974, n.47 "Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima" conv. in legge 16 aprile 1974, n.117.

⁶ DL 2 ottobre 1981, n.546 "Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali" (GU n.272 del 03.10.1981) conv. in legge 1° dicembre 1981, n.692 (GU n.331 del 02.12.1981).

⁷ Legge 9 luglio 1967, n.589 "Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste".

⁸ Legge 14 agosto 1971, n.822 "Provvidenze a favore del porto di Trieste".

⁹ Legge 6 marzo 1987 n.110 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuata in pari data".

- a) taxa di ancoraggio e diritto sostitutivo per le navi in crociera turistica e per le navi e galleggianti esenti dalla taxa medesima;
 - b) soprattassa di ancoraggio;
 - c) taxa supplementare di ancoraggio;
 - d) taxa erariale sulle merci;
 - e) taxa portuale sulle merci;
 - f) taxa sui passeggeri.
2. All'accertamento e alla riscossione delle tasse e dei diritti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.

Art.3 Taxa di ancoraggio e diritto sostitutivo

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 5 e 7¹⁰ della legge 9 febbraio 1963, n.82, come modificate dall'art.3, comma 4, del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n.153, si applicano a tutte le navi, di qualunque nazionalità, che compiono operazioni commerciali nel porto franco.
2. Non si applicano nel porto franco le disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 11 della legge 9 febbraio 1963, n.82.

Art.4. Estensione della validità della taxa di ancoraggio in abbonamento annuale per l'estero

Le navi di qualunque nazionalità che hanno pagato nel porto franco la taxa di abbonamento annuale per l'estero, possono effettuare viaggi per tutto il tempo dell'abbonamento tra il porto franco e gli altri porti dello Stato.

Art.5 Modalità di applicazione della taxa di ancoraggio

Si applicano nel porto franco tutte le altre disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 9 febbraio 1963, n.82.

Art.6 Soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta

Si applicano nel porto franco le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 9 febbraio 1963, n.82.

Art.7 Taxa supplementare di ancoraggio

Si applicano nel porto franco le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 14 agosto 1971, n.822.

Art.8 Taxa erariale

1. La taxa erariale di cui all'art.2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n.117, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta sulle merci, all'atto dello sbarco ed imbarco nel porto franco, nella seguente misura per ogni tonnellata metrica:
 - L. 20: olii minerali e loro derivati;
 - L. 16: fosfati ed assimilati e nitrati, escluso il nitrato di sodio;
 - L. 24: materiale da costruzione muraria;
 - L. 40: cereali;
 - L. 80: altre merci.
2. Quando viene riscontrato un aumento del 5% del volume di traffico delle merci di cui al comma 1, ad eccezione degli olii minerali e loro derivati, rispetto all'anno precedente si procede ad un'ulteriore diminuzione, pari all'1% dell'ammontare della taxa erariale. L'aliquota complessiva di diminuzione non può comunque superare l'80% dell'aliquota normale della taxa erariale.

Art.9 Taxa portuale

1. ¹¹ *La taxa portuale di cui all'art.2, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n.117, è dovuta, sulle merci, all'atto dello sbarco ed imbarco nel porto franco, nella seguente misura per ogni tonnellata metrica:*
 - a) *L. 30: fosfati ed assimilati e nitrati, escluso il nitrato di sodio;*
 - b) *L. 70: sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzito non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento ed agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di sodio;*
 - c) *L. 180: cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi;*
 - d) *L. 360: articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resine, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina;*

¹⁰ Gli artt. 1 e 2 della legge n.82/1963 sono stati successivamente abrogati dal DPR n.107/2009.

¹¹ Comma modificato dal DM n.372/1996 "Modificazione al regolamento adottato con decreto ministeriale 5 settembre 1989, n.339, concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste" (GU n.164 del 15.07.1996); il precedente testo così disponeva: "La taxa portuale sulle merci sbarcate e imbarcate nel porto franco di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.82, titolo II, capo III, e successive modifiche, si applica secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge."

- e) *L. 240: per le merci diverse da quelle sopra indicate.*
2. La tassa portuale si applica agli olii minerali e loro derivati nella misura vigente ridotta di un terzo, ma non può essere inferiore a 180 lire per tonnellata.
 3. L'Ente autonomo del porto di Trieste, avvalendosi del gettito della tassa di cui al comma 1, ha facoltà di adottare provvedimenti incentivanti, quali ristorni sugli introiti per tasse o tariffe relative a servizi prestati, per i quantitativi che risultino eccedenti il volume di traffico delle merci, anche per singole categorie, registratosi nel porto franco nell'anno precedente.
 4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati dall'Ente autonomo del porto di Trieste previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art.10 Esenzioni

Alle tasse di cui agli articoli 8 e 9 si applicano, nel porto franco:

- a) le esenzioni previste dagli articoli 29, lettere a), c), f), g) ed h), 40, 42 e le disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 della legge 9 febbraio 1963, n.82, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) l'esenzione prevista dall'art.3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito con legge 13 maggio 1988, n.153, quando si tratta di merci di provenienza estera caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto, nei viaggi tra il porto franco di Trieste e gli altri porti dello Stato, nonché quando le medesime merci di provenienza estera sono contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori colleganti il porto franco di Trieste con altri porti dello Stato, qualunque sia la bandiera delle navi.

Art.11 Tassa sui passeggeri

La tassa sui passeggeri è regolata dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 9 febbraio 1963, n.82¹².

¹² Gli articoli, art.30, 31 e 32, fanno parte del Capo II del Titolo II che è stato [in quanto contrario alla normativa CEE] abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2001 ai sensi dell'art.16 della legge 29 dicembre 2000 n.422. (s.o. n.14 alla GU n.16 del 20.01.2001).